



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

E' ILLEGITTIMA LA COMPENSAZIONE TRA UN DEBITO FISCALE PROPRIO E UN CREDITO DI ALTRO CONTRIBUENTE ACQUISTATO

- Sentenza del 22.12.2025 dep. il 07/01/2026, n. 14 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Servetti
- Rel. Monfredi

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE - RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Debito fiscale proprio e credito acquistato - Compensazione – Ammissibilità -
Esclusione

Massima

In tema di riscossione delle imposte, alla luce degli artt. 8 e 28-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è illegittima la compensazione mediante la quale il contribuente tenti di estinguere un proprio debito tributario avvalendosi di un credito di natura fiscale appartenente ad altro soggetto e successivamente da lui acquistato, poiché il sistema della compensazione tributaria consente l'estinzione dei debiti erariali esclusivamente tramite crediti certi, liquidi ed esigibili riferibili al medesimo titolare, con conseguente inammissibilità dell'utilizzo di crediti ceduti, trattandosi di facoltà di carattere personale e insuscettibile di estensione oltre i casi tassativamente previsti dal legislatore.

Rif. Normativi

- L. 27/07/2000, n. 212, art. 8
- D.L. 26/10/2019, n. 124, art. 1
- L. 19/12/2019, n. 157

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. 16/02/2025, n. 3930
- Cass., sez. 5, ord. 05/09/2024, n. 23934
- Cass., sez. 5, ord. 08/04/2024, n. 9353

Anno pubb.

- 2026